

## Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'acquisto di Beni e/o di Servizi da parte di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. (come qui di seguito Società Acquirente), ed i propri Fornitori (come qui di seguito definiti). I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato definito di seguito, a meno che il contesto non dia inequivocabilmente adito ad altra interpretazione:

- **Società del Gruppo VW:** qualsiasi società del Gruppo VW, ovvero il Gruppo societario al quale Volkswagen AG (con sede in Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg, Germania) appartiene (il termine Gruppo deve essere inteso nel significato definito dall'Articolo 15 della Legge tedesca sulle Società per Azioni); tale società ha la facoltà di effettuare nuovi Ordini al Fornitore alle medesime condizioni concordate tra il Fornitore e la Società Acquirente, tranne per le variazioni dovute a costi logistici o termini di pagamento diversi.
- **Condizioni Generali di Acquisto e/o Condizioni Generali:** le presenti condizioni generali di acquisto di Beni e/o di Servizi.
- **Società Acquirente:** si intende la società VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A., con sede in Verona, Viale Gerhard Richard Gumpert 1, che effettua un Ordine di Acquisto e che intende acquistare Beni od ottenere Servizi dal Fornitore.
- **Fornitore:** si intende la società che fornisce Beni e/o Servizi, anche attraverso organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- **Parti:** Società Acquirente e Fornitore congiuntamente definiti.
- **Bene/i:** si intendono i prodotti o la merce indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile, oggetto delle presenti Condizioni Generali.
- **Servizio/i:** si intendono uno dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile.
- **Ordine di Acquisto e/o Ordine:** si intende l'ordine sottoposto dalla Società Acquirente al Fornitore per Beni o Servizi.
- **Documentazione Tecnica:** si intende ogni specifica tecnica a cui i Beni e/o Servizi devono attenersi.
- **Richiesta di Offerta:** richiesta effettuata dalla Società Acquirente al Fornitore sulla base della necessità di una fornitura di Beni e/o Servizi specifica, affinché questi effettui una offerta. Detta richiesta include, inter alia, le condizioni di cui al capitolato, le specifiche tecniche e di logistica, le necessità di qualità e sicurezza, che devono essere soddisfatte dalla fornitura.
- **Obblighi vincolanti (binding obligation):** si intendono le norme e le regolamentazioni anche amministrative vigenti nel luogo di adempimento delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine, i requisiti derivanti dagli standard previsti dal Gruppo Volkswagen e comunicati ai fini del corretto adempimento delle presenti Condizioni Generali, nonché quelli di maggior utilizzazione nel settore commerciale di riferimento, i requisiti previsti contrattualmente e gli impegni volontariamente assunti. Gli Obblighi vincolanti comprendono anche, in particolare, i requisiti ambientali relativi ai prodotti, compresi i relativi imballaggi, e in ogni caso la piena conformità dei Beni e Servizi alle norme ad essi applicabili.
- **Non Conformità:** si intende il mancato rispetto degli Obblighi vincolanti

### 2. VALIDITÀ ED ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

2.1 Le forniture effettuate alla Società Acquirente sulla base degli Ordini di quest'ultima sono realizzate conformemente alle presenti Condizioni Generali, che sono ritenute integralmente accettate dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine, come stabilito dal successivo articolo 3. Resta comunque inteso che: a) La Società Acquirente si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine (e, quindi, di rifiutare di effettuare il pagamento e/o di ricevere i Servizi per tale ordine) ogni qual volta il Fornitore non abbia sottoscritto le presenti Condizioni Generali di Acquisto per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabilite, comprese quelle per le quali l'art. 1341 del Codice Civile Italiano richiede l'accettazione espressa per iscritto, e che b) La Società Acquirente non è in alcun modo obbligata nei confronti del Fornitore sulla base dell'Ordine di Acquisto nei termini in cui il Fornitore non restituisca le presenti Condizioni Generali di Acquisto sottoscritte per accettazione come sopra descritto entro la più vicina delle due seguenti date: i) la fine del 30° giorno di calendario dalla data dell'Ordine ii) la data di inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore stesso.

2.2. Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore finché le Parti non stabiliscano diversamente in modo espresso, congiunto e per iscritto, e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

2.3 Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali è valida soltanto qualora ciò risulti per iscritto dall'Ordine o, nel caso di un Ordine già in corso di esecuzione, qualora la modifica sia convenuta per iscritto congiuntamente dal Fornitore e dalla Società Acquirente; non viene considerata valida alcuna clausola o condizione generale di vendita inserita dal Fornitore nelle fatture, bolle di consegna o corrispondenza che contraddica o limiti le presenti Condizioni Generali, salvo espressa accettazione, per iscritto, da parte della Società Acquirente.

2.4 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine sia annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane inalterata.

2.5 L'Ordine, le modifiche dello stesso, i relativi eventuali allegati, nonché le presenti Condizioni Generali costituiscono l'intero ed esclusivo accordo fra la Società Acquirente ed il Fornitore: di conseguenza, non è vincolante nessun altro accordo verbale che modifichi il contenuto dei suddetti documenti.

### 3. ORDINI

3.1 L'Ordine deve essere effettuato mediante il modulo emesso dalla Società Acquirente a mezzo fax e/o posta o per mezzo di una trasmissione elettronica di dati, che viene considerata quale comunicazione scritta.

3.2. Tutti gli Ordini devono contenere: numero d'ordine, codice del fornitore, prezzo, condizioni di fornitura, trasporto (indicando se è incluso o meno) se applicabili e le condizioni di fatturazione e di pagamento. Pertanto le presenti Condizioni Generali fanno parte dell'Ordine a tutti gli effetti.

3.3. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'accettazione dell'Ordine alla Società Acquirente entro 8 (otto) giorni dal suo ricevimento, comunicandolo per iscritto tramite formato cartaceo o elettronico, e/o tramite portale dedicato. In mancanza di tale conferma, entro il termine predetto, gli Ordini basati sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto si considerano pienamente accettate quando il Fornitore abbia iniziato ad evadere l'Ordine effettuato dalla Società Acquirente. Fermo restando il diritto della Società Acquirente di accettare o rifiutare i Beni e/o Servizi nel frattempo già realizzati e/o erogati, addebitando le spese sostenute al Fornitore.

#### **4. PREZZI**

4.1 A seguito di una Richiesta di Offerta da parte della Società Acquirente, il Fornitore deve inoltrare la propria Offerta formulandola secondo le specifiche richieste della Società Acquirente al momento dell'emissione di ogni Richiesta di Offerta. L'Offerta deve essere debitamente compilata con tutti i relativi dati.

4.2 Il prezzo dei Beni e dei Servizi viene stabilito nell'Ordine. Il prezzo dei Beni include l'imballaggio, la consegna, il trasporto e le tasse di esportazione ed esclude l'eventuale IVA. Il prezzo dei Beni e dei Servizi è definito, omnicomprendivo e non soggetto ad aumenti per tutto il tempo specificato nell'Ordine, salvo diversa ed espressa pattuizione tra la Società Acquirente ed il Fornitore contenuta nell'Ordine.

#### **5. FORNITURA DEI SERVIZI E/O BENI. ACCETTAZIONE**

5.1 La fornitura di Beni e/o Servizi deve essere effettuata alla data convenuta, conformemente alle condizioni stabilite nell'Ordine. Salvo diversa pattuizione scritta, i Beni e/o i Servizi devono essere forniti presso il luogo indicato nell'Ordine, a prescindere dal fatto che si tratti di locali della Società Acquirente o di terzi.

5.2 Nel caso di inadempimento od inosservanza delle date di fornitura, la Società Acquirente si riserva di:

a) Accettare la fornitura o la continuazione della fornitura così come resa, applicando una penale pari al 5% (cinqueper cento) del valore del Servizio non prestato e/o del bene non consegnato nella data indicata nell'Ordine e/o entro la scadenza specificata, fermi restando gli eventuali diritti al risarcimento ulteriore qualora il ritardo abbia causato danni più gravi.

b) Organizzare, direttamente o attraverso terzi, la fornitura dei Servizi e/o di Beni che non siano stati prestati e/o forniti o che si possa ragionevolmente prevedere che non possano essere prestati e/o forniti entro la scadenza stabilita; tale decisione è vincolante per il Fornitore; qualora la Società Acquirente scelga di esercitare tale diritto, il Fornitore si assume tutte le spese che siano state direttamente o indirettamente dallo stesso sostenute. A tale scopo, la Società Acquirente emette le relative fatture per l'importo totale di tali somme ed è applicabile la compensazione prevista all'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali.

c) Considerare annullato l'Ordine, o la parte inevasa dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso la Società Acquirente sarà sollevata dalla data di ricevimento della predetta comunicazione al Fornitore, da qualsiasi obbligo di accettazione e pagamento del Servizio e/o del Bene, ferma restando la facoltà della Società Acquirente di avviare qualsivoglia procedimento legale, ivi incluso il procedimento per il risarcimento dei danni subiti.

5.3 Ogni qual volta il Fornitore sia in ritardo con la prestazione del Servizio e/o della fornitura del Bene, lo stesso deve informare la Società Acquirente non appena venga a conoscenza del possibile ritardo.

5.4. Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione – anche relativa ad eventuali subfornitori di cui all'articolo 10 che segue - come da legislazione vigente ed applicabile, ed a soddisfare tutti i requisiti previsti dalla summenzionata legge. Inoltre, si impegna a tenere la Società Acquirente manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare dal mancato rispetto di detta normativa.

5.5. Il Fornitore dichiara di avere correttamente adempiuto a qualsivoglia obbligo relativo a questioni retributive e previdenziali dei propri dipendenti. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società Acquirente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti del Fornitore, e di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, autorità giudiziaria, amministrative, tributaria) per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi tutti e ciascuno soggetto terzo, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.

5.6 Il Fornitore dichiara di avere stipulato idonea polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile che si impegna a consegnare alla Società Acquirente su richiesta di quest'ultima.

#### **6. MODALITA' DI ESECUZIONE E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. QUANTITA'**

6.1 La fornitura di Beni e/o di Servizi deve essere effettuata presso il luogo indicato nell'Ordine come previsto all'articolo 5.1 che precede salvo diversa ed esplicita pattuizione prevista tra il Fornitore e la Società Acquirente. I Beni recapitati alla Società Acquirente dovranno avere un imballaggio adeguato al tipo di prodotto ed alla sua finalità di impiego e dovranno essere opportunamente etichettati per la loro corretta identificazione.

6.2 Fatte salve eventuali tolleranze d'uso o quelle espressamente pattuite e fermo restando il riscontro da parte della Società Acquirente, il Fornitore è tenuto ad effettuare le consegne conformemente alla quantità prevista dall'Ordine. La Società Acquirente si riserva pertanto, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere le quantità eccedenti le consegne richieste o quelle anticipate rispetto alle scadenze convenute (o, in alternativa, di trattenerle con decorrenze dei termini di pagamento differiti sino al momento dell'effettivo fabbisogno) come pure di considerare interamente saldato l'Ordine con le minori quantità consegnate dal Fornitore nei termini pattuiti, respingendo le eventuali integrazioni tardive (o, in alternativa, di respingere le consegne manifestamente insufficienti annullando l'intero Ordine), fermi restando comunque gli ulteriori provvedimenti previsti in caso di inadempimento entro i termini convenuti.

#### **7. REQUISITI DI QUALITA' E DOCUMENTAZIONE**

7.1 Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o Servizi conformi alle specifiche tecniche e capitolati ed a gestire la relativa documentazione secondo quanto indicato negli stessi e/o nell'Ordine. Durante le prestazioni contrattuali, il Fornitore deve soddisfare gli standard e le misure

previste per garantire la qualità e i requisiti tecnici stabiliti dalla Società Acquirente e fornire i Servizi e/o Beni conformemente ad essi. Inoltre, il Fornitore deve costantemente riesaminare e adeguare i propri standard e misure per garantire la qualità e le condizioni tecniche dei Beni e/o Servizi forniti.

7.2 I Beni devono essere accompagnati da documentazione idonea a certificare la conformità di quanto fornito, secondo le specifiche applicabili, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo, il certificato di origine degli stessi.

7.3 Ove applicabile in funzione della tipologia specifica di Bene o Servizio oggetto delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine, il Fornitore si impegna a svolgere e garantire la osservazione periodica e sistematica della qualità del Bene o Servizio svolto e a far pervenire a VGI idonea documentazione attestante tale conformità alla normativa di volta in volta in vigore, copia di specifiche certificazioni approvate dagli organi competenti o in uso da parte della maggioranza delle imprese del settore, compresi eventuali relativi aggiornamenti, con cadenza semestrale, sempre salva la facoltà di VGI di richiedere in ogni momento eventuali integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata.

Qualora la fornitura effettuata risulti sprovvista di certificato di controllo, la Società Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore, per ciascun singolo Bene fornito, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) o gli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Società Acquirente e/o eventuale risarcimento di danni.

Il Fornitore è tenuto a conservare la registrazione dei controlli effettuati durante il processo di realizzazione dei Beni oggetto di fornitura.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Società Acquirente ogni caso di non conformità di prodotto o processo rilevata durante la realizzazione della fornitura ed a concordare con essa le azioni correttive da mettere in atto.

Eventuali modifiche alla configurazione del Bene e/o Servizio o ai processi concordati devono essere autorizzate per iscritto dalla Società Acquirente.

7.4 La Società Acquirente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento che i Servizi siano forniti conformemente agli standard di qualità applicabili ed alle condizioni tecniche della Società Acquirente.

7.5 Il Fornitore, qualora abbia richiesto ed ottenuto dalla Società Acquirente l'autorizzazione alla subfornitura ai sensi dell'articolo 10 che segue, deve accertarsi che eventuali propri subfornitori soddisfino le stesse condizioni richieste dalla società Acquirente ai propri fornitori, ferma restando la responsabilità diretta e solidale del Fornitore con i propri subfornitori nei confronti della Società Acquirente.

## **8. DENUNCIA DEI VIZI E/O NON CONFORMITA'. RESPONSABILITA'**

8.1 Ove si riscontrino vizi e/o non conformità sui Beni e/o Servizi forniti, la Società Acquirente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione o la riparazione degli stessi Beni viziati e/o non conformi, ovvero a chiedere nuovamente la prestazione del Servizio fermo restando il risarcimento di eventuali maggiori danni e l'impegno ad adottare le azioni correttive e preventive necessarie ad evitare il ripetersi dei vizi e/o delle non conformità rilevate.

Nel caso in cui i vizi e/o le non conformità fossero tali da compromettere l'affidabilità della fornitura dei Beni e/o Servizi, la Società Acquirente si riserva il diritto di respingere i Beni consegnati dal Fornitore e le eventuali giacenze di lotti precedenti, come pure di annullare gli eventuali programmi di consegne successive, nonché di rifiutare la prestazione dei Servizi.

## **9. RISCHIO E PROPRIETA'**

9.1 Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o perdita dei Beni durante il trasporto fino alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato sull'Ordine di Acquisto o, in mancanza di questo, all'indirizzo della Società Acquirente.

La proprietà dei Beni passerà alla Società Acquirente alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato sull'Ordine o, in mancanza di questo, all'indirizzo della Società Acquirente.

## **10. SUBFORNITURA**

10.1 Salvo diversa pattuizione scritta intervenuta tra la Società Acquirente ed il Fornitore, quest'ultimo non può subappaltare a terzi (neppure parzialmente) le attività necessarie per la fornitura di Beni e/o Servizi alla Società Acquirente.

## **11. RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA**

11.1 La prestazione di Servizi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione vigente oltre che delle specifiche tecniche della Società Acquirente ove riportate nelle condizioni di offerta, o negli altri documenti consegnati al Fornitore insieme alla Richiesta di Offerta o successivamente. Il Fornitore adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, il Fornitore provvederà a dare alla società Acquirente comunicazione formale di qualsiasi infortunio / incidente in cui dovesse incorrere il proprio personale, entro il giorno solare di accadimento, precisandone le circostanze e le cause tenendo informata la società Acquirente circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

## **12. GARANZIA**

12.1 I Servizi forniti alla Società Acquirente godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile, in particolare, dall'art. 1667 del Codice Civile Italiano, fermo restando che tutti i Servizi accettati dalla Società Acquirente dovranno ritenersi accettati sotto la specifica condizione indicata nell'articolo 14.1.

12.2 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo 5.4, qualora la Società Acquirente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inosservanza delle norme in materia di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsivoglia natura, la stessa si riserva di richiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese e indennizzi, ogni qualvolta la fornitura dei Servizi non sia stata effettuata correttamente ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento. Nel caso in cui qualsivoglia somma dovesse essere addebitata al Fornitore relativamente alla garanzia da quest'ultimo dovuta, essa potrà essere indifferentemente pretesa dalla Società Acquirente o da una qualsiasi società del Gruppo VW.

## 13 FATTURAZIONE

13.1 Le fatture devono rispettare tutte le condizioni contenute nell'Ordine, così come ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali in vigore in quel determinato momento (es. numero documento di trasporto), nonché qualunque ulteriore indicazione che la Società Acquirente ritenga necessaria.

13.2 Le fatture devono essere emesse sulla base delle condizioni stabilite nell'Ordine.

## 14. TERMINI DI PAGAMENTO

14.1 Il pagamento della fornitura a Fornitori viene effettuato conformemente alle condizioni contenute nell'Ordine. In ogni caso, il fatto che i Beni e/o Servizi soddisfino gli standard di qualità richiesti dalla Società Acquirente costituisce condizione essenziale per il pagamento.

14.2 Il pagamento dell'Ordine non implica l'accettazione dei Servizi e/o dei Beni da parte della Società Acquirente in termini di condizioni di qualità, quantità e prezzo degli stessi e non significa che la Società Acquirente rinunci ai diritti derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali o dalla legislazione applicabile.

14.3 Salvo quanto previsto dalle normative vigenti o quanto diversamente concordato tra le Parti, la Società Acquirente effettua i pagamenti delle forniture ricevute ed accettate a 60 gg. d.f. (data fattura) mediante bonifico bancario sul conto corrente indicatole dal Fornitore.

Il Fornitore dichiara espressamente di non ritenere in alcun modo iniquo il termine di pagamento sopra indicato e che lo stesso è stato concordemente pattuito tra le Parti.

In mancanza di preventiva autorizzazione e/o di appoggio presso la banca designata dalla Società Acquirente, le ricevute bancarie o i documenti equivalenti emessi d'iniziativa del Fornitore verranno respinti.

La cessione a terzi di eventuali crediti derivanti da forniture effettuate alla Società Acquirente rimane subordinata, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al preventivo benestare della Società Acquirente stessa, ferma restando l'opponibilità al terzo cessionario di ogni eccezione inerente gli stessi crediti, la quantità e qualità della fornitura e gli eventuali rapporti intercorrenti fra il Fornitore cedente e la Società Acquirente.

14.4. Qualora le circostanze indichino che il Fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi imminenti, la Società Acquirente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il Fornitore sia nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali.

## 15. COMPENSAZIONE

15.1 Qualora la Società Acquirente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o degli Ordini di Acquisto, il Fornitore autorizza espressamente la Società Acquirente ad emettere la fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme dovute dalla Società Acquirente al Fornitore stesso, all'atto del pagamento, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore della Società Acquirente; tutto ciò sarà debitamente annotato nella contabilità in corso. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 del Codice Civile Italiano.

## 16. TUTELA DEL MARCHIO. MODELLI O DISEGNI O KNOW HOW FORNITI DALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE E/O DA ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO VW.

16.1 Qualora nell'ambito della Fornitura, il Fornitore e/o eventuali suoi subfornitori dovessero utilizzare i marchi di proprietà della Società Acquirente e/o del Gruppo Volkswagen, e/o marchi di cui la Società Acquirente sia licenziataria, resta inteso che tale uso è limitato esclusivamente all'adempimento della fornitura stessa. Tale utilizzo non potrà far sorgere in capo al Fornitore - che in ogni caso dichiara sin da ora di rinunciarvi - alcun diritto sui marchi stessi.

16.2 E' fatto, in ogni caso, espresso divieto al Fornitore di apportare ai marchi qualunque tipo di modifica o aggiunta grafica, cromatica o letterale; utilizzare segni distintivi incorporanti le parole, la grafia, i segni, le forme ed i colori, che caratterizzano i marchi, come pure qualsiasi altro segno, con essi confondibile o che da essi possa considerarsi derivato.

16.3 I modelli o i disegni o il know how forniti dalla Società Acquirente non possono essere copiati dal Fornitore. Tali modelli, disegni e know how unitamente a quelli preparati ad hoc dal Fornitore per fornire i Servizi e / o i Beni espressamente richiesti dalla Società Acquirente non possono essere ceduti ad altre persone od organismi se non previo consenso espresso e scritto da parte della Società Acquirente; essi non possono essere utilizzati dal Fornitore per scopi diversi dalla fornitura dei Servizi e/o Beni per la Società Acquirente. Salvo diversa pattuizione scritta, ogni disegno, modello o know how preparato ad hoc dal Fornitore per prestare i Servizi e/o Beni espressamente richiesti dalla Società Acquirente, si ritiene compreso nel prezzo pagato dalla Società Acquirente per quanto reso dal Fornitore stesso; di conseguenza, tali modelli, disegni e know how sono ritenuti di proprietà della Società Acquirente e/o di qualsiasi altra Società del Gruppo VW che, a seconda dei casi, agisca come acquirente. Tali disegni o modelli devono essere consegnati alla Società Acquirente.

16.4 In caso di inadempimento delle precedenti disposizioni, la Società Acquirente avrà la facoltà di annullare l'Ordine e chiedere la restituzione di qualsiasi profitto ottenuto dal Fornitore, oltre al risarcimento dei danni causati.

16.5. Qualora il Fornitore provveda alla registrazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale in violazione dei termini della presente disposizione, esso diviene obbligato a trasferire tali diritti alla Società Acquirente a titolo gratuito e senza alcun onere per la stessa, fermo restando in ogni caso tutti gli altri diritti della Società Acquirente in virtù delle precedenti disposizioni.

## 17. ANALISI DEI COSTI

17.1 Il Fornitore si impegna ad analizzare con la Società Acquirente qualora gli venga richiesto, ogni ragionevole possibilità di riduzione dei costi dei Servizi e/o Beni. Il Fornitore autorizza, inoltre, la Società Acquirente e le persone da questa designate ad effettuare, presso i propri laboratori e/o sedi, gli opportuni controlli relativamente a tutti i Servizi forniti alla Società Acquirente.

## 18. DIVIETO DI PUBBLICITA'. SEGRETI INDUSTRIALI. RISERVATEZZA.

18.1 In nessuna circostanza il Fornitore può menzionare, pubblicare o pubblicizzare per conto proprio o di terzi le proprie attività commerciali o industriali a favore della Società Acquirente, od utilizzare il marchio di fabbrica, logo o nome della società Acquirente in qualsiasi mezzo di comunicazione, se non con preventiva autorizzazione scritta della Società Acquirente. Di conseguenza, gli Ordini ed i relativi dettagli commerciali e tecnici, unitamente ad ogni segreto industriale ed informazione confidenziale di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza durante il rapporto di fornitura a favore della Società Acquirente, devono essere trattati dal Fornitore come strettamente confidenziali sino a tutto il quinto anno successivo alla risoluzione e/o cessazione per qualunque causa del rapporto.

18.2 Il Fornitore conviene che è condizione essenziale per l'eventuale subfornitura ad altro fornitore, il quale agisca nell'ambito della fornitura dei Servizi ordinati dalla Società Acquirente in qualità di fornitore o produttore, che il Fornitore si impegni ad ottenere da tale subfornitore l'impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali, ferma comunque restando la responsabilità diretta e solidale del Fornitore nei confronti della Società Acquirente; il tutto, naturalmente, a condizione che il Fornitore abbia in precedenza richiesto ed ottenuto per iscritto dalla Società Acquirente l'autorizzazione per tale subfornitura ai sensi dell' articolo 10 che precede.

18.3 La Società Acquirente richiede a ciascun Fornitore di rispettare e custodire con massima riservatezza qualunque informazione, notizia, dato e quant'altro inerente il rapporto di fornitura, attraverso espressa dichiarazione di riservatezza.

## **19. PROPRIETA' INDUSTRIALE**

19.1 In ogni caso e senza alcuna eccezione, il Fornitore garantisce espressamente alla Società Acquirente che tutti i Servizi e/o Beni che non siano stati concepiti da quest'ultima sono stati e saranno forniti conformemente alle attuali normative e, in particolare, che non costituiscono e non costituiranno una violazione di alcuna altrui registrazione o diritto di proprietà industriale, che non sono oggetto di alcuna controversia o procedimento legale.

19.2 Il Fornitore deve informare la Società Acquirente di qualsivoglia applicazione od uso da parte del Fornitore medesimo dei brevetti propri o di terzi.

19.3 Le conseguenze delle violazioni delle summenzionate previsioni o di qualsiasi limitazione imposta alla Società Acquirente come conseguenza delle stesse, restano a carico direttamente del Fornitore e la Società Acquirente si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

19.4 Il Fornitore deve rispettare i diritti di Proprietà Industriale della Società Acquirente. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una pretesa di terzi relativamente ai suddetti diritti, deve informare immediatamente la Società Acquirente e deve astenersi da qualsiasi azione contro terzi se non previo consenso scritto della Società Acquirente stessa. Qualora i diritti di Proprietà industriale della Società Acquirente vengano usati per scopi diversi da quelli citati in precedenza senza l'espressa autorizzazione della Società Acquirente, quest'ultima ha diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

19.5 Qualora il Fornitore apporti innovazioni tecnologiche nell'ambito dell'attività oggetto di un Ordine della Società Acquirente, esso si impegna a garantire alla stessa Società Acquirente la relativa licenza in modo da permettere a quest'ultima di produrre, far produrre e vendere i risultati della suddetta innovazione. Il corrispettivo per tale licenza, irrevocabile, perpetua e senza limiti di estensione territoriale, con facoltà di sublicenza, si ritiene già compreso nel corrispettivo.

## **20. CESSIONE**

20.1 Il Fornitore non può cedere gli Ordini provenienti dalla Società Acquirente.

20.2 Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture alla Società Acquirente non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal Fornitore, se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto della stessa Società Acquirente. Inoltre, essendo l'Ordine parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile Italiano, la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile Italiano.

20.3 La Società Acquirente può cedere qualsiasi diritto derivante dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e/o dai documenti che possano sostituirli o integrarli, a qualsiasi Società del Gruppo VW. Analogamente, la Società Acquirente può sostituirsi in qualsiasi pretesa che una Società del Gruppo VW possa avanzare nei confronti del Fornitore, per qualsiasi ragione. Di conseguenza, il Fornitore accetta tale sostituzione a tutti gli effetti e senza limiti di oggetto, si impegna quindi ad accettare qualsiasi pretesa avanzata dalle suddette Società in relazione alla fornitura alla Società Acquirente o ad altra Società del Gruppo VW e ad accettare le somme che a tale titolo la Società Acquirente o altra Società del Gruppo VW possa addebitare al Fornitore nell'ambito del rapporto di dare e avere corrente con quest'ultimo per gli scopi previsti da qualsiasi Ordine o rapporto di qualsiasi natura in essere con il Fornitore stesso. A tal fine, il Fornitore autorizza espressamente la Società Acquirente e qualsiasi altra Società del Gruppo VW ad emettere, ove del caso, le fatture corrispondenti, ed a compensare gli importi di tali fatture con tutti gli importi dovuti dal Fornitore a tali Società sulla base di qualsiasi rapporto esistente.

20.4 Il Fornitore si impegna, come condizione essenziale per ricorrere a qualsiasi altro fornitore che agisca nell'ambito del processo di fornitura dei Servizi e/o Beni ordinati dalla Società Acquirente, in qualità di fornitore o produttore, ad ottenere da tale ulteriore figura l'accettazione espressa della cessione e della compensazione oggetto dei precedenti articoli 20.2 e 20.3, così che la Società Acquirente e qualsiasi altra Società del Gruppo VW possano, in virtù di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, pretendere dal Fornitore o direttamente dai subfornitori e/o fornitori del Fornitore il pagamento dall'intero importo per qualsiasi causa dovuto, ed effettuare le opportune compensazioni e gli opportuni addebiti nell'ambito dei rispettivi rapporti di dare e avere in quel momento correnti con il Fornitore o con il subfornitore di quest'ultimo. La mancata accettazione del fornitore o del subfornitore del Fornitore della cessione e compensazione sopra descritti dà facoltà alla Società Acquirente di annullare immediatamente l'Ordine fermo restando, in ogni caso, il diritto di quest'ultima di pretendere dal Fornitore il rimborso dei costi subiti ed il risarcimento dai danni causati dal suddetto annullamento.



20.5 Le previsioni del presente articolo sono applicabili al Fornitore ed a qualsiasi entità che partecipi, a qualsiasi livello al processo di fornitura di Servizi e/o Beni; è responsabilità del Fornitore e dei suoi eventuali fornitori fare in modo che tutti coloro che partecipano al processo di forniture di Servizi e/o Beni accettino le previsioni del presente articolo nella loro interezza così come il resto delle presenti Condizioni Generali.

## **21. RESPONSABILITA' CIVILE**

21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le norme di legge nonché i regolamenti interni della Società Acquirente qualora, nell'ambito del processo di evasione dell'Ordine, dovesse prestare la propria opera all'interno di locali della Società Acquirente o dovesse utilizzare mezzi di proprietà della Società Acquirente all'interno od all'esterno dei locali di quest'ultima; il Fornitore, pertanto, sarà considerato responsabile per tutti i danni causati a persone, beni, impianti o attrezzatura, installazioni, prodotti lavorati, semilavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dai propri subfornitori o dai loro rispettivi dipendenti.

21.2 Nei casi di cui sopra, il Fornitore solleva la Società Acquirente da qualsiasi responsabilità e si obbliga a risarcirla per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

21.3 Il Fornitore, inoltre, solleva la Società Acquirente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni del Fornitore medesimo quale datore di lavoro, in relazione alla normativa di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza o qualsiasi altra normativa in vigore.

21.4 Il Fornitore si impegna ad osservare tutte le normative applicabili concernenti le assicurazioni obbligatorie ed, inoltre, a stipulare una ulteriore assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, professionale e del prodotto con una primaria compagnia di assicurazioni a copertura degli incidenti o danni che possono verificarsi nel corso della propria attività. Tale polizza assicurativa deve essere inviata alla Società Acquirente, a richiesta di quest'ultima, insieme agli attestati dei successivi rinnovi.

## **22. CODICE ETICO. SOSTENIBILITA'**

22.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare e richiedere ai propri dipendenti e/o collaboratori il rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aver preso visione, di conoscere, di accettare e di impegnarsi a rispettare - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile - il Codice Etico per Business Partner, nella versione di volta in volta aggiornata, adottato dalla Società Acquirente ai sensi del suddetto decreto, e pubblicata nel sito [www.volkswagengroup.it](http://www.volkswagengroup.it).

22.2 Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta della Società Acquirente, tutte le informazioni e la documentazione che la stessa riterrà necessarie a dimostrare il rispetto del Codice Etico per Business Partner da parte del Fornitore, ai fini della successiva verifica e valutazione insindacabile della Società Acquirente.

22.3 Qualora il Fornitore si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico per Business Partner, la Società Acquirente potrà risolvere il rapporto contrattuale, di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, come previsto agli articoli 25.1.e 25.2 che seguono, fatto salvo comunque ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22.4 La Società Acquirente si propone il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale dei propri prodotti, alla riduzione dei propri consumi di risorse naturali, alla tutela dei diritti e allo sviluppo personale dei propri lavoratori, a livello sia locale che globale.

22.5 La Società Acquirente si aspetta che anche i suoi Fornitori perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, conformandosi in modo adeguato ai requisiti del Gruppo Volkswagen in materia di sostenibilità nelle relazioni con i partner commerciali, il cui testo completo è disponibile sul sito [internet.vwgroupsupply.com](http://internet.vwgroupsupply.com), ai link Cooperazione -> Sostenibilità. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, di conoscere e di essere adeguatamente informato in merito ai predetti requisiti.

22.6 Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta della Società Acquirente, tutte le informazioni e la documentazione che la stessa riterrà necessarie a dimostrare il rispetto da parte dell'azienda del Fornitore degli standard e dei requisiti di sostenibilità ambientale e sociale come sopra individuati, ai fini della successiva verifica e valutazione insindacabile della Società Acquirente.

22.7 Il Fornitore dichiara di aver preso visione, di conoscere, di accettare e si impegna a rispettare - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile - i principi previsti nel documento "Communication and Advertising Principles for the Volkswagen Group" pubblicato nel sito <https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/strategy-policy-engagement/policy.html>. Qualora il Fornitore si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste, la Società Acquirente potrà risolvere il rapporto contrattuale, fatto salvo comunque ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **23. FORZA MAGGIORE**

23.1 Il Fornitore non è responsabile per la mancata fornitura in tutto o in parte, o per il ritardo nella fornitura dei Servizi e/o Beni qualora tale inadempimento o ritardo siano dovuti a causa di forza maggiore (compresi gli scioperi generali o territoriali o settoriali di ampiezza superiore al Fornitore ad esclusione degli scioperi interni dello stesso).

23.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di prestare i Servizi e/o Beni, in tutto o in parte, per l'esistenza di causa di forza maggiore, è tenuto a comunicare alla Società Acquirente l'esistenza della causa di forza maggiore con la massima tempestività, comunque non più tardi di 24 ore dal momento in cui la stessa è venuta in essere. Inoltre il Fornitore deve fornire una motivazione dettagliata della natura e della portata della causa, del ritardo previsto nella fornitura dei Servizi e/o Beni e della nuova situazione derivante in termini di possibilità di fornitura nonché deve porre rimedio alla predetta situazione non appena la relativa causa cessa di sussistere.

23.3 Per tutto il perdurare di tale situazione, il Fornitore e la Società Acquirente concordano i provvedimenti supplementari necessari alla continuazione della fornitura; il Fornitore risulta responsabile dell'adozione di ciascuno di essi. L'impossibilità per il Fornitore di garantire la fornitura, anche dopo l'opportuna adozione di tutti i provvedimenti supplementari, non è considerata inadempimento delle sue

obbligazioni. Ciò nonostante, qualora la fornitura non riprenda normalmente entro 15 giorni di calendario dal giorno in cui è stata totalmente e parzialmente interrotta o non soddisfatta per causa di forza maggiore, la Società Acquirente può considerare l'Ordine come risolto, con effetto immediato, anche qualora il Fornitore abbia correttamente adottato i suddetti provvedimenti supplementari.

23.4 La società Acquirente può sospendere la ricezione ed il pagamento dei Servizi e/o dei Beni ordinati dal Fornitore, senza alcuna obbligazione di risarcimento, in caso di inondazione, incendio, sciopero o altra azione sindacale, sommosa, provvedimenti ufficiali, impossibilità di comunicazione o altra interruzione all'interno della società Acquirente tali da determinare una riduzione dell'attività o una sospensione del lavoro nei suoi stabilimenti, di carattere produttivo o commerciale, e altri simili incidenti ivi compresi gli eventi dovuti a cause di forza maggiore.

## **24. RECESSO**

24.1 Fatti salvi gli eventi di forza maggiore e le altre ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine potrà essere risolto, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento dalla Società Acquirente con preavviso scritto che dovrà essere comunicato al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni salvo diversamente pattuito tra le Parti.

## **25. RISOLUZIONE ANTICIPATA**

25.1 Le cause descritte di seguito e tutte quelle espressamente menzionate nell'ambito delle singole previsioni delle presenti Condizioni Generali costituiscono motivo di risoluzione dell'Ordine e di ogni rapporto contrattuale tra la Parti basato sulle presenti Condizioni Generali:

- Accettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente della richiesta di sospensione dei pagamenti del Fornitore o avvio di un procedimento di liquidazione, dichiarazione di insolvenza da parte dell'Autorità Giudiziaria; effettiva insolvenza; cessione pubblica e privata di beni a creditori o ripartizione delle attività su richiesta dei creditori, indipendentemente dal fatto che si concretizzi in indisponibilità; pignoramento, sequestro o altri vincoli sui detti beni.
- Inadempimento totale o parziale da parte del Fornitore.
- Mancata consegna e/o aggiornamento, nei termini previsti dalla normativa in vigore ed alle relative scadenze, dei documenti di cui all'articolo 5.4 anche relativi ad eventuali subfornitori.
- Ritardo nella fornitura dei Servizi e/o di Beni rispetto ai tempi di fornitura concordati, qualora il Fornitore sia responsabile di tale ritardo.
- Mancanza di qualità dei Servizi e/o dei Beni.
- Cambiamento della ragione sociale del Fornitore; variazione della compagine sociale o del controllo, trasformazione fusione, scissione o cessione del ramo d'azienda dello stesso.
- Modifica dei prezzi o di altre condizioni specifiche relative ai Servizi e/o Beni.
- Violazione del Codice Etico per Business Partner adottato dalla Società Acquirente e/o dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001.

25.2 In tutti i casi che precedono, la risoluzione anticipata è efficace a far data dalla ricezione della comunicazione - da inviarsi con lettera raccomandata A.R. - con cui la Società Acquirente comunichi che intende avvalersi della presente clausola.

## **26. DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL FORNITORE**

26.1 In caso di inadempimento, totale o parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dall'Ordine, delle presenti Condizioni Generali e/o da qualsiasi altro documento che possa integrarli o sostituirli, il Fornitore è obbligato a risarcire la Società acquirente di tutti i danni subiti.

## **27. LINGUA E INTERPRETAZIONE**

27.1 Il testo autentico delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è in lingua italiana, indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi; di conseguenza, in caso di conflitto interpretativo, la versione che prevale e quindi valida e vincolante per le Parti, resta quella in lingua italiana.

## **28. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE**

28.1 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana.

28.2 Il Fornitore accetta espressamente che le eventuali controversie che possano sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione degli Ordini e delle presenti Condizioni Generali siano di competenza del tribunale di Verona.

## **29. AUDIT**

29.1 Il Fornitore consente alla Società Acquirente, o a società terza da quest'ultima incaricata, l'accesso presso la propria sede legale/operativa a semplice richiesta scritta della Società Acquirente stessa, e con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi. La Società Acquirente si riserva anche, in sede di verifica, di richiedere al Fornitore l'estrazione di copia dei libri contabili e fiscali nonché degli altri documenti inerenti l'esecuzione della fornitura che saranno indicati dalla Società Acquirente o dai suoi incaricati.

29.2 Nell'ipotesi in cui da tale verifica dovessero emergere inadempimenti da parte del Fornitore relativamente agli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, la Società Acquirente avrà facoltà di addebitare i costi sostenuti per la verifica stessa a carico della Società Acquirente oltre che di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 25 che precede.

29.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il diritto di verifica di cui sopra potrà essere esercitato dalla Società Acquirente anche dopo la cessazione per qualunque causa del rapporto contrattuale.

## **30. DATI PERSONALI**

30.1 Per la fornitura dei Beni e/o Servizi, le Parti avranno accesso e tratteranno i dati personali di dipendenti, clienti, fornitori, consulenti e altri interessati del trattamento rispetto ai quali sono rispettivamente titolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone fisiche ("GDPR") e di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (con il GDPR, "Normativa Privacy"). Entrambe le Parti garantiscono che osserveranno tutti gli obblighi discendenti dalla Normativa Privacy.

# VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

30.2 Le Parti dovranno osservare scrupolosamente la Normativa Privacy, in particolare in relazione all'adozione delle misure fisiche, tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Le Parti dovranno trattare i Dati solo al fine di dare corretta esecuzione alle presenti Condizioni Generali e all'Ordine e si obbligano a consentire l'accesso e il trattamento dei Dati solo da parte di personale autorizzato, debitamente istruito e tenuto a obblighi di riservatezza.

30.3 Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e a fornire informazioni e documentazione in termini ragionevoli al fine di consentire all'altra parte il rispetto della Normativa Privacy.

30.4 Alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale, le Parti si impegnano a cancellare o restituire tutti i Dati ed eventuali copie, in qualsiasi formato, fatti salvi i dati personali che dovranno essere conservati ai sensi della legge applicabile nonché in relazione ad un interesse legittimo di una delle Parti. Le Parti avranno la facoltà di verificare il rispetto della presente clausola e della Normativa Privacy chiedendo di documentare il rispetto degli stessi ovvero, secondo le modalità concordate tra le Parti, mediante verifiche.

30.5 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza dei Dati avranno efficacia anche oltre la cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nella presente clausola, il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. si intenderà risolto di diritto fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Società Acquirente a causa dell'inadempimento del Fornitore.

30.6 Qualora nello svolgimento dei Servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali il Fornitore effettui attività di trattamento di dati personali, possedendo i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità richiesti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679) quest'ultimo si impegna ad effettuare i Servizi nel rispetto della suddetta normativa. A tal fine la Società Acquirente si impegna a nominare il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali con apposito atto il quale costituirà parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo e/o nella nomina a Responsabile del Trattamento suddetta, il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. si intenderà risolto di diritto fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'Acquirente a causa dell'inadempimento del Fornitore.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

(Timbro e firma Fornitore)

Ai fini di cui all'Art. 1341/1342 del Codice Civile Italiano, il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 2 Validità ed accettazione delle presenti Condizioni Generali; Art. 3 Ordini; Art. 5 Fornitura di Beni e/o Servizi. Accettazione; Art. 7. Requisiti di qualità e documentazione; Art. 10 Subfornitura; Art. 11 Rischi per la salute e la sicurezza; Art. 12 Garanzia; Art. 14 Termini di pagamento; Art. 15 Compensazione; Art. 16 Tutela del marchio. Modelli o disegni o know how forniti dalla Società Acquirente e/o da altre Società del Gruppo VW; Art. 21 Responsabilità civile; Art. 23 Forza maggiore; Art. 25 Risoluzione anticipata; Art. 28 Legge applicabile. Foro competente; Art. 29. Audit.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

(Timbro e firma Fornitore)